

deva nome di *gewere*, da *werjan* (got. *wasjan*), « vestire », poichè, secondo il simbolismo germanico, l'atto del vestire la mano col guanto indica la volontà e il diritto di tenere la cosa sotto il proprio potere; e si risolveva nella detenzione per le cose mobili, e nel godimento legittimo per gli immobili. Nelle fonti giuridiche tedesche, quella voce è resa in latino, più generalmente, col vocabolo di *vestitura*, e più tardi con quelli di *possessio*, *saisina*, *tenimentum*, *tenuta*. Non ha *gewere* il ladro sulla cosa rubata, nè l'amministratore sui beni tenuti a nome del proprietario o dell'usufruttuario; ma bensì è *gewere*, non soltanto quella del proprietario, ma anche dell'usufruttuario, del marito sui beni della moglie, del feudatario, dell'enfiteuta, del livellario, del creditore pignoratizio, del tutore, dell'esecutore testamentario (1). Ognuno di questi ha il godimento pieno della cosa, benchè più o meno intenso, più o meno limitato dalle facoltà dominanti di altri; e quindi ne è investito, esercitando sulla cosa un potere formalmente non diverso da quello del proprietario. Perciò ognuno esercita un diritto proprio, e sta in giudizio a proprio nome, a tutela della proprietà o del possesso; e così si rende possibile l'esistenza simultanea di più *gewere*, sullo stesso oggetto, purchè fondate su titolo diverso. Perciò sono oggetto di *gewere* tutti quei diritti reali, che possono dare un godimento effettivo e pieno della cosa; perciò il diritto germanico non conosce un istituto del possesso distinto da quello della proprietà, ma, nell'uno e nell'altro caso, guardando al rapporto materiale con l'oggetto del diritto, concede al possessore o al proprietario una stessa difesa giuridica. Tale difesa si risolve in una presunzione di diritto da parte di colui, che ha il legittimo godimento della cosa, per cui, davanti ai tribunali, ha sempre posizione di

---

(1) Cfr. Heusler, II, 17-8; Brunner, *Grundzüge*, pag. 248 (opere citate a § 4, I, 2) e Nani-Ruffini (cit. al § 57), pag. 270.